

**Carpi, 22/02/2014**

*Comunicazione 06/2014*

**Oggetto: CIRCOLAZIONE SU STRADA DEI CARRELLI ELEVATORI**

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato con il "Decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014, di attuazione della disposizione prevista dal comma 2 bis dell'art. 114 del nuovo codice della strada, riguardante l'immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e santuari spostamenti a vuoto o a carico" alcuni chiarimenti relativi alla circolazione su strada dei carrelli elevatori.

In buona sostanza:

- in passato l'uso dei carrelli era ammesso su strada purchè l'Ufficio della MCT avesse rilasciato il benestare, definito un preciso percorso e con alcune condizioni e caratteristiche
- il 10 giugno 2013, con Circolare prot. 14906, il Ministero dei trasporto ha incluso i carrelli tra i mezzi d'opera che per poter circolare su strada dovevano essere omologati alla circolazione
- la omologazione è tuttavia un processo decisamente complesso, se non effettuato direttamente dal fabbricante che peraltro deve produrre i mezzi con particolari caratteristiche, mentre l'intervento after market è sostanzialmente un delirio
- il Ministero dei Trasporti ha pubblicato con la Circolare del 25 ottobre 2013, n. 26363/DIV3/C le procedure di immatricolazione
- d'altro canto vi era la necessità delle imprese non tanto di circolare su "strade" vere e proprie quanto di passare su cortili comuni e viabilità di lottizzazioni, con caratteristiche "pubbliche" e quindi con significative ricadute, tra l'altro, in termini di responsabilità e tutela assicurativa
- arriviamo al Decreto del 14 gennaio 2014 con il quale si fa una parziale retromarcia e si ripristina la ammissibilità della circolazione stradale, pur con determinate condizioni
- con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale vengono abrogate le disposizioni impartite con la Circolare prot. n. 14906 del 10.06.2013 (con la quale è stato segnalato agli uffici delle motorizzazioni civili la non applicabilità del decreto 28 dicembre 1989 sulla base del quale fino ad allora venivano rilasciati i permessi annuali per la circolazione) e con la Circolare 26363/DIV3/C del 25.10.2013 (con le procedure di immatricolazione).

Tutto chiaro, no? Non domandiamoci troppo spesso perché le imprese internazionali non sono interessate ad investire nel nostro Stato ...

Ah: non ci hanno detto cosa si intende per spostamenti su strada brevi e saltuari, o ci sfugge il punto?

Ecco le parti di rilievo del Decreto.

#### Articolo 1

1. I carrelli di cui all'articolo 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.

#### Articolo 2

1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
  - a. deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
  - b. deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495;
  - c. deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
  - d. deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
  - e. deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
  - f. deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
  - g. deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
  - h. deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

### Articolo 3

1. I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

### Articolo 4

1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al facsimile allegato al presente decreto.
2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un anno prorogabile.
3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo  
Cordiali saluti.

Bruno Pullin

Allegato: Decreto della Direzione generale per la motorizzazione del 14.01.2014